

ACCORDO RELATIVO ALLA CERNITA E SELEZIONE DI PILE E ACCUMULATORI

E

ALLA QUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE CHE EFFETTUANO TALI OPERAZIONI

tra

il **Centro Nazionale di Coordinamento Pile e Accumulatori** (CDCNPA) consorzio con attività esterna, con sede operativa in via E. De Amicis 51, Milano, nella persona di _____, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitigli

e

la Società _____,
P.IVA _____, C.F. _____
con sede in _____,
nella persona di _____,
nella sua qualità di _____.

Premesso che:

- a) il Decreto Legislativo 20 Novembre 2008 n. 188 e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, in attuazione della Direttiva 2006/66/CE;
- b) ai sensi delle citate norme i Produttori o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di pile e accumulatori industriali e per veicoli, idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, con le modalità specificate agli articoli 6 e 7 del suddetto Decreto Legislativo;
- c) il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) costituito dai Sistemi Collettivi e Individuali è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito sulla base dell'art. 16 del D.lgs. 188/08 per assicurare l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi e Individuali, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative, al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
- d) l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata e delle successive operazioni di trattamento dei rifiuti devono essere poste in essere secondo criteri che assicurino la prevenzione e – comunque – la minimizzazione degli impatti sull'ambiente e privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio;
- e) il CDCNPA ed i Sistemi Collettivi ed Individuali che vi partecipano intendono garantire l'effettivo invio a recupero e trattamento dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili raccolti sul territorio nazionale e la corretta ripartizione del finanziamento di tali attività ai relativi Produttori;

Considerato che

- a) il CDCNPA e i Sistemi Collettivi e Individuali ad esso aderenti riconoscono la necessità per i produttori e i Sistemi che li rappresentano di affidare la gestione dei rifiuti ad operatori in possesso di specifici requisiti di tipo tecnico organizzativo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro e che rispettino adeguati livelli di qualità e standard minimi di operatività. Tali standard costituiscono riferimento per le imprese di gestione dei rifiuti interessate ad operare per i singoli Sistemi collettivi e/o Individuali;

- b) è stata riconosciuta la necessità di definire le specifiche tecnico-operative ed i requisiti minimi per le attività di **cernita e selezione** delle pile e accumulatori esausti (RPA) di cui all'elenco in allegato 1 tab. A conferiti dai Sistemi Collettivi ed Individuali aderenti al CDCNPA, nell'ambito delle attività di raccolta e trattamento prevista dai vigenti regolamenti del Centro;
- c) Le condizioni economiche e contrattuali di natura commerciale saranno negoziate e gestite direttamente tra gli operatori e i Sistemi Collettivi e Individuali, secondo condizioni di mercato e nel rispetto della piena autonomia dei predetti soggetti;
- d) appare altresì opportuno prevedere, al fine di attestare il rispetto dei livelli minimi di qualità, previsti dal presente Accordo per ottenere la qualificazione da parte del CDCNPA, che lo stesso sia oggetto di una specifica verifica condotta dal CDCNPA. Tale qualificazione, che non sostituisce in alcun caso gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti, deve essere aperta a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, a condizione che siano regolarmente autorizzati ed abilitati ai sensi di tutte le disposizioni normative applicabili tra cui quelle di cui al D.lgs. n. 152/06; appare altresì opportuno prevedere, al fine di attestare il rispetto dei livelli minimi di qualità, previsti dal presente Accordo per ottenere la qualifica da parte del CDCNPA, che lo stesso sia oggetto di una specifica verifica condotta dal CDCNPA. Tale qualificazione, che non sostituisce in alcun caso gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti, deve essere aperta a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, a condizione che siano regolarmente autorizzati ed abilitati ai sensi di tutte le disposizioni normative applicabili tra cui quelle di cui al D.lgs. n. 152/06;
- e) l'adesione al presente Accordo deve comunque restare aperta a tutti gli operatori operanti nel settore della cernita e selezione che ne condividano il contenuto e intendano sottoscriverlo in futuro;
- f) è necessario comunque tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dei processi di qualificazione da parte del verificatore ad eccezione di quelli richiesti nella checklist (modulo di qualificazione) concordata tra le parti firmatarie, che potranno essere utilizzati dal CDCNPA per i controlli successivi finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1 (Premesse ed Allegato)

1.1 Le premesse, i considerata e gli Allegati formano parte essenziale ed integrante del presente Accordo.

Art. 2 (Definizioni)

2.1 I termini di seguito riportati si aggiungono ai termini indicati nel D.Lgs. 188/2008 e si intendono come nel seguito definiti:

- **RPA:** rifiuti di pile ed accumulatori (cfr. tabella D.1 dell'Allegato 1);
- **cernita:** operazione con la quale vengono separati i RPA dalle altre tipologie di rifiuti;
- **selezione:** operazione con la quale si suddividono i RPA nelle singole frazioni per tipologia chimica come specificato in tabella A dell'Allegato 1;
- **impianto di selezione:** luogo situato nel territorio nazionale in cui i RPA vengono sottoposti alle operazioni di cernita e selezione;

- **lotto:** lavorazione manuale o meccanica di una quantità determinata e ben definita di RPA, al fine di determinare i rendimenti e le composizioni delle risultanti frazioni in uscita;
- **operatore:** soggetto giuridico che esegue operazioni di cernita e selezione su RPA e che aderisce al presente Accordo e ai suoi Allegati;
- **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- **riciclo:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Non include il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare come combustibili o in operazioni di riempimento;
- **trattamento:** le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **impianto di trattamento finale:** soggetto che esegue trattamento industriale dei RPA e documenta la percentuale (%) di riciclaggio conseguita secondo gli allegati del Regolamento EU 493/2012, o in alternativa, invia ad altro soggetto che esegue trattamento industriale e documenta la percentuale (%) di riciclaggio conseguita, sempre secondo il predetto Regolamento.
- **Sistema di raccolta:** Sistema Collettivo o Individuale aderente al CDCNPA.

Art. 3 (Oggetto e obiettivi dell'Accordo)

3.1 Il presente Accordo ha lo scopo di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento limitatamente alle operazioni di cernita e selezione dei RPA e di qualificazione degli **impianti di selezione**, qualificando presso il CDCNPA gli impianti che operino conformemente alla specifica tecnica di cui all'Allegato 1, previo accertamento effettuato sulla base di una verifica specifica condotta dal CDCNPA stesso o da terzi da esso incaricati, secondo le modalità di cui al medesimo Allegato 1. Tale Accordo si applica esclusivamente ai RPA conferiti dai Sistemi di Raccolta o soggetti da essi delegati nell'ambito del servizio di raccolta delle pile ed accumulatori portatili coordinato dal CDCNPA.

Sono pertanto esclusi:

- i RPA provenienti dalla raccolta volontaria e/o professionale svolta dai Sistemi di Raccolta o soggetti da essi delegati al di fuori dell'attività propria del CDCNPA;
- i RPA diversi da RPA portatili.

A partire dal 01.01.2022, le previsioni del presente Accordo si applicheranno inoltre anche ai RPA conferiti dai Sistemi di Raccolta o soggetti da essi delegati nell'ambito del servizio di raccolta delle pile ed accumulatori per mobilità elettrica leggera (classificati come industriali) coordinato dal CDCNPA; tali quantitativi non saranno considerati ai fini del raggiungimento dei limiti previsti al successivo art. 7.9

3.2 Resta inteso che la qualifica di cui all'art. 3.1 non sostituisce in alcun caso gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti, in particolare quelli inerenti all'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti, secondo quanto stabilito dal D.lgs.

152/06.

3.3 L'esito positivo della verifica di cui al art. 3.1 ed il rispetto di tutti gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti sono prerequisiti essenziali per gli operatori e gli impianti di recupero di RPA ai fini dell'ottenimento della qualifica da parte del CDCNPA.

3.4 Qualora i Sistemi di Raccolta intendano effettuare verifiche ulteriori, queste dovranno vertere esclusivamente sul rispetto di requisiti non verificati tramite la verifica prevista all'art 3.1.

3.5 Entro il **31/12/2022** verranno definiti i requisiti minimi di confezionamento dei RPA che i Sistemi di Raccolta dovranno rispettare per il conferimento all'impianto di selezione.

Art. 4 (Funzioni del CDCNPA)

4.1 Gli operatori firmatari del presente Accordo riconoscono al CDCNPA la funzione di coordinamento del sistema anche in relazione ai contenuti del presente Accordo. A tal fine, per conseguire una maggiore efficacia ed uniformità nell'implementazione dello standard tecnico per la qualificazione ed il trattamento di cui all'Allegato 1, e relativa checklist, gli operatori firmatari del presente Accordo accettano e riconoscono che il CDCNPA ha il compito di:

- a) qualificare l'impianto di cernita e selezione degli operatori firmatari del presente Accordo, a condizione che ne sussistano i requisiti, e rendere pubblica tale qualificazione mediante inserimento dell'impianto nella lista degli impianti qualificati, resa visibile sul sito web www.cdcnpa.it (portale del CDCNPA);
- b) controllare il mantenimento delle condizioni della qualifica durante la validità dello stesso, tramite verifiche a campione, con preavviso minimo pari a **3 (tre) giorni lavorativi**, da effettuare sugli impianti iscritti alla lista dei soggetti qualificati e pubblicata sul portale del CDCNPA;
- c) individuare gli impianti che non hanno mantenuto le caratteristiche tecniche minime previste dall'Allegato 1, al fine dell'avvio della eventuale procedura di sospensione e/o revoca dall'elenco dei soggetti qualificati definita da parte del CDCNPA entro il **31/12/2021**;
- d) istruire e formare il personale incaricato di effettuare le verifiche di cui ai punti a) e b), sulla base della specifica tecnica di cui all'Allegato 1 e della relativa checklist. Tali verifiche saranno svolte dal personale del CDCNPA o da soggetti opportunamente incaricati, non appartenenti alle organizzazioni dei Sistemi di Raccolta.

4.2 Il CDCNPA si impegna altresì a svolgere le seguenti funzioni:

- a) rendere disponibile ai Sistemi di Raccolta l'elenco delle aziende qualificate ai sensi dell'art 4.1;
- b) richiedere annualmente ai Sistemi di Raccolta ad esso aderenti l'elenco delle aziende di trattamento finale utilizzate, ricevendone al contempo gli aggiornamenti infra-annuali;

Art. 5 (Impegni degli operatori firmatari dell'Accordo)

5.1 Gli operatori firmatari del presente Accordo si impegnano a mantenere la conformità a tutte le normative di legge in materia di gestione dei RPA e alla specifica tecnica concernente le modalità di selezione dei RPA e la qualificazione degli impianti di cui all'Allegato 1. Detto impegno si intende espressamente fin d'ora assunto dagli operatori firmatari anche nei confronti dei Sistemi di Raccolta o soggetti da essi delegati con cui stipuleranno gli specifici contratti di recupero e/o smaltimento dei

RPA.

5.2 Fermo quanto previsto dal punto 5.1 che precede, le condizioni economiche e i termini contrattuali della prestazione del servizio reso da parte degli operatori saranno negoziate e sottoscritte direttamente tra il Sistema di Raccolta o soggetti da essi delegati e gli operatori medesimi.

5.3 In nessun caso il presente Accordo si intende diretto a fissare i prezzi, le condizioni economiche o le specifiche condizioni contrattuali applicabili dai singoli operatori ai propri clienti; resta salva la verifica circa la conformità dei singoli operatori a tutte le normative di legge in materia di gestione dei RPA, anche con riferimento alle corrette modalità di trattamento e alla qualificazione degli impianti di cui all'Allegato 1.

Art. 6 (Richiesta e durata della qualificazione)

6.1 La richiesta di qualificazione da parte di ciascun operatore deve essere inoltrata via PEC (cdcnpa@legalmail.it) al CDCNPA tramite l'apposito modulo predisposto e disponibile sul sito www.cdcnpa.it. Dovrà essere inviata una richiesta per ogni impianto di selezione che l'operatore intende qualificare.

6.2 Il CDCNPA provvederà a qualificare ciascun impianto, ove ne sussistano i requisiti, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo da parte del singolo operatore.

6.3 La possibilità di conferire i RPA presso tali impianti da parte dei Sistemi di Raccolta decorrerà a partire dal 30-simo giorno successivo all'ottenimento della qualificazione.

6.4 La durata della qualificazione al CDCNPA degli impianti è pari alla durata del presente accordo ed in ogni caso non superiore a 3 (tre) anni, a partire dalla data di decorrenza della qualifica, o a partire dalla data di rinnovo della qualifica richiesto dall'operatore a seguito di modifiche del processo di cernita/selezione dei RPA.

In caso di richiesta di rinnovo della qualifica l'impianto qualificato potrà continuare l'attività in attesa dell'esito della verifica. In caso di esito positivo la decorrenza sarà immediata.

6.5 Allo scopo di controllare che l'impianto di selezione operi in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1, il CDCNPA effettuerà un sopralluogo tecnico dopo 18 (diciotto) mesi dalla data di qualificazione pianificato in accordo con l'operatore, volto anche a verificare il rispetto dei livelli di selezione di cui alla Tab. 1 parte D in Allegato tramite apposito audit. Inoltre, il CDCNPA si riserva la facoltà di effettuare uno o più sopralluoghi tecnici con preavviso minimo pari a 3 (tre) giorni lavorativi.

6.6 Nel caso in cui vengano rilevate condizioni non conformi a quanto indicato nell'Allegato 1, l'impianto dovrà adeguarsi secondo quanto previsto nell'allegato stesso entro 30 giorni, incorrendo altrimenti nell'avvio della procedura di sospensione e/o revoca della qualificazione di cui all'art. 4.1 lett. b).

6.7 Le richieste di qualificazione successive alla prima dovranno pervenire entro 180 giorni dalla scadenza della precedente.

Art. 7 (Obblighi degli impianti qualificati)

7.1 Gli impianti qualificati dal CDCNPA sulla base del presente Accordo hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente allo stesso:

- qualunque variazione autorizzativa o modifica tecnica intervenuta nel ciclo produttivo che possa in qualsiasi modo compromettere o peggiorare la capacità e la qualità della selezione
- eventuali sospensioni dell'autorizzazione in essere;
- eventuali sospensioni della produzione superiori a 30 (trenta) giorni dovute a qualsiasi causa, inclusi eventuali guasti;
- incidente, guasto o altro evento che impedisca l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

In caso di modifiche al processo di gestione dei RPA, la valutazione della necessità di ripetizione della verifica di qualificazione sarà svolta dal CDCNPA.

7.2 Gli impianti qualificati hanno l'obbligo di consentire senza ostacolare, fatte salve le norme relative alla sicurezza, le visite programmate da parte del CDCNPA o dal soggetto da esso incaricato, finalizzate alla verifica della sussistenza o del mantenimento dei requisiti per la qualificazione.

7.3 Gli impianti qualificati hanno si impegnano a mettere a disposizione dei soggetti incaricati dal CDCNPA tutta la documentazione necessaria ad effettuare i controlli inerenti le attività di verifica.

7.4 Gli impianti si impegnano a comunicare al CDCNPA l'anagrafica completa e una copia scansionata della checklist, riportata in Allegato 2 per ogni richiesta di qualificazione.

7.5 L'operatore firmatario autorizza il CDCNPA a fornire, ai Sistemi di Raccolta che ne facciano richiesta, copia della checklist per ogni impianto qualificato.

7.6 Il costo delle verifiche finalizzate all'ottenimento della qualificazione e/o al suo mantenimento sono a carico degli operatori firmatari del presente Accordo e sono quantificate in via forfettaria nella misura di € 2.500 (duemilacinquecento), oltre le spese vive sostenute e debitamente documentate fino ad un massimo € 1.000 (mille).

7.7 Gli impianti qualificati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei Sistemi di Raccolta o dai soggetti terzi da loro incaricati, indicati di volta in volta dal CDCNPA, i rifiuti generati dalle operazioni di cernita/selezione dei RPA dagli stessi conferiti, con l'eccezione delle frazioni di rifiuti diverse dai RPA dopo avere effettuato sugli stessi tutte le operazioni in conformità alla specifica tecnica di cui all'Allegato 1. I Sistemi di Raccolta indicati dal CDCNPA hanno l'obbligo di procedere alla gestione di detti RPA, generati dalle operazioni di cernita e selezione e previsti nella tabella A dell'allegato 1, comunicando entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta la destinazione del lotto. Il prelievo del lotto dovrà avvenire entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della comunicazione (a titolo di esempio *e-mail* o *PEC*) del CDCNPA con cui vengono informati della disponibilità dei rifiuti presso l'impianto per la presa in carico, al fine di inviarli, a loro cura e spese e nel rispetto delle forme di legge, agli impianti di destinazione finale debitamente autorizzati. Resta inteso che, con riferimento ai rifiuti generati dalle operazioni di cernita e selezione come specificato in Allegato 1, gli impianti qualificati si configurano come produttori del rifiuto, ai sensi della definizione di cui all'art. 183 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 152/06.

7.8 I Sistemi di Raccolta incaricati della presa in carico si configurano come organizzatori della spedizione a meno di specifici accordi differenti con l'impianto di selezione. Nel caso il Sistema di Raccolta indicato dal CDCNPA non rispettasse tale termine per il prelievo dei RPA, l'impianto di selezione potrà avviare i RPA ad impianto di destinazione finale debitamente autorizzato scelto dall'operatore e il Sistema di Raccolta originariamente incaricato di tale ritiro sarà obbligato a procedere al ristoro totale dei costi relativi a tali conferimenti da parte dell'operatore a fronte di presentazione di opportuna documentazione fiscale.

7.9 All'avvio a smaltimento e/o recupero delle frazioni di RPA diverse da RPA di tipo portatile (cfr. allegato 1 Tabella A), generati dalle operazioni di cernita e selezione potranno anch'esse venire conferite gratuitamente, se richiesto per iscritto (*e-mail* o *PEC*) o tramite il portale del CDCNPA dall'operatore e previa valutazione del CDCNPA, ad uno dei Sistemi di Raccolta aderenti al CDCNPA, individuato dal CDCNPA stesso di volta in volta, secondo le medesime modalità operative previste dal presente accordo. In ogni caso il quantitativo di RPA diversi da RPA di tipo portatile conferito ai Sistemi di Raccolta indicati dal CDCNPA ecceda l'**1% (uno per cento)** del totale di RPA conferiti dai Sistemi di Raccolta nel corso dell'anno solare il CDCNPA attuerà una verifica di dettaglio presso l'impianto sui flussi che hanno generato tali quantitativi.

7.10 Nel caso in cui i quantitativi conferiti all'operatore siano palesemente difformi da RPA di tipo portatile, l'operatore è tenuto a comunicare la difformità al Sistema di Raccolta conferente e a non procedere alla selezione/cernita di tale quantitativo in attesa della presa in carico da parte del Sistema di Raccolta conferente entro **10 (dieci) giorni lavorativi** a partire dalla suddetta comunicazione.

Art. 8 (Attività di Qualificazione)

8.1 Il CDCNPA emetterà le fatture relative alle verifiche effettuate direttamente nei confronti dell'operatore che richiede la qualificazione (o il rinnovo della stessa), che sottoscrivendo il presente Accordo accetta irrevocabilmente di farsene carico.

8.2 In caso di esito positivo della verifica di qualificazione (sia il primo che i successivi aggiornamenti) il costo per l'esecuzione delle verifiche sarà rimborsato, al netto dei costi vivi sostenuti dal personale incaricato dal CDCNPA (i.e. costi di trasferta), entro **30 (trenta) giorni** dall'ottenimento della qualifica o del suo rinnovo.

8.3 In caso di esito negativo della prima qualificazione, l'operatore non potrà richiedere una nuova qualificazione prima di **6 (sei) mesi**.

A partire dalla seconda richiesta di qualificazione, in caso di esito negativo l'operatore continuerà la sua attività per **60 (sessanta) giorni** entro i quali dovrà dimostrare al CDCNPA la risoluzione delle non conformità che impediscono la qualifica. Decorso tale termine, in assenza di risoluzione, l'operatore non potrà richiedere una nuova qualificazione prima di **6 (sei) mesi**.

Art. 9 (Riservatezza delle informazioni)

9.1 Al fine di evitare qualsiasi violazione del diritto alla riservatezza dei dati commerciali, i soggetti incaricati dal CDCNPA firmeranno con gli impianti di selezione l'Accordo di Riservatezza riportato in Allegato 3 in merito alle informazioni e ai dati acquisiti nello svolgimento della verifica del rispetto o mantenimento, da parte degli impianti, dei requisiti per la qualificazione.

9.2 I dati e le informazioni trasmessi al CDCNPA o da esso stesso raccolti nell'ambito del presente Accordo verranno mantenuti riservati e utilizzati solo al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la qualificazione o per il suo mantenimento. Il CDCNPA è tenuto agli stessi obblighi e alle medesime responsabilità di cui all'Accordo di Riservatezza di cui al punto 9.1 e comunicherà agli impianti di selezione i nominativi degli addetti che hanno accesso a tali informazioni ed eventuali variazioni degli stessi in seguito ad assunzioni e cessazione di rapporti di lavoro.

9.3 Alle eventuali violazioni della riservatezza sono applicate le sanzioni di legge relative al segreto industriale e professionale.

Art. 10 (Requisiti minimi dei rapporti contrattuali)

10.1 Al fine di garantire la massima concorrenzialità in un contesto di regole certe le parti condividono l'opportunità di fissare un insieme di criteri minimi di riferimento cui i Sistemi di Raccolta o i terzi da essi delegati e gli Impianti di selezione e cernita dovranno attenersi per la regolazione dei propri rapporti contrattuali, fermo restando che la disciplina degli aspetti economici e commerciali rimane in capo ai singoli contraenti.

10.2 Il contratto stipulato tra i Sistemi di Raccolta o dai terzi da essi delegati e gli operatori dei servizi di selezione e cernita erogati in conformità al presente Accordo deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) Oggetto del contratto;
- b) Riferimento al presente Accordo;
- c) Obblighi dei contraenti;
- d) Termini di pagamento;
- e) Sanzioni in caso di inadempienza e interessi di mora in caso di mancato pagamento;
- f) Prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- g) Durata contrattuale minima;
- h) Sottoscrizione del contratto;
- i) Termini e modalità di risoluzione del contratto.
- j) l'obbligo di mettere a disposizione secondo le indicazioni fornite di volta in volta dal CDCNPA ai Sistemi di Raccolta i RPA prodotti dalle operazioni di cernita e selezione (vedi punto 7.7 che precede)

10.3 Il contratto stipulato tra i Sistemi di Raccolta o i terzi da essi delegati ed i fornitori dei servizi di selezione e cernita erogati in conformità al presente Accordo dovrà contenere l'Allegato 1 del presente Accordo.

Art. 11 (Violazione del presente Accordo)

11.1 La violazione delle previsioni del presente Accordo da parte di un operatore firmatario comporterà la risoluzione del presente Accordo con il predetto operatore e l'immediata cancellazione dell'impianto dalla lista degli impianti qualificati secondo le modalità prevista dalla procedura prevista all'art. 4.1.

11.2 Ove venga segnalata una violazione del presente Accordo, il CDCNPA avrà facoltà di sospendere immediatamente la qualificazione, in attesa di effettuare le verifiche eventualmente necessarie per le quali l'operatore si impegna a fornire tutto il supporto necessario. La sospensione perdurerà per il tempo necessario all'effettuazione delle predette verifiche, che non potranno richiedere più di **15 (quindici) giorni** lavorativi.

11.3 Il presente Accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile in caso di revoca o sospensione delle autorizzazioni inerenti il trattamento dei RPA relative all'impianto qualificato nonché in casi violazione da parte dell'impianto di selezione del presente Accordo degli obblighi di:

- a) mantenere la conformità a tutte le normative di legge in materia di gestione dei RPA e alla specifica tecnica concernente le modalità di trattamento dei RPA e la qualificazione degli impianti di cui all'Allegato 1.
- b) consentire le visite da parte del CDCNPA o di un soggetto da esso incaricato, finalizzate alla verifica della sussistenza o del mantenimento dei requisiti per la qualificazione.
- c) mettere a disposizione dei verificatori tutta la documentazione necessaria ad effettuare i controlli inerenti le attività di verifica.
- d) fornire annualmente al CDCNPA i dati relativi ai quantitativi di RPA trattati per conto di ciascun Sistema di Raccolta, secondo le indicazioni fornite dallo stesso CDCNPA.
- e) mettere a disposizione dei Sistemi di Raccolta o i terzi da loro delegati, indicati dal CDCNPA i rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita e selezione (vedi punto 7.7)

Art. 12 (Inadempienze e sanzioni)

12.1 Ferme la facoltà di recesso e risoluzione, in caso di violazione da parte di un operatore firmatario del presente Accordo degli obblighi previsti agli articoli 5, 7 e 11 che precedono, il CDCNPA applicherà, per ogni violazione, una penale ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile determinata ai sensi dell'Allegato 1 al presente contratto. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 13 (Mancato rispetto dei livelli di servizio)

13.1 Ferme la facoltà di recesso e risoluzione, in caso di violazione da parte di un operatore firmatario del presente Accordo degli obblighi previsti nell'Allegato 1, il CDCNPA applicherà, per ogni violazione, la penale prevista nell'Allegato stesso. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 14 (Durata della convenzione e facoltà di recesso)

14.1 Il presente Accordo ha validità 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e impegna le parti a far data dalla sottoscrizione da parte dell'operatore firmatario; ciascuna parte ha facoltà di recedere liberamente dal presente Accordo mediante preavviso da inviarsi mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (cdcnpa@legalmail.it) almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di efficacia del recesso e la conseguente cancellazione dell'elenco degli impianti qualificati.

Art. 15 - Clausola di esonero responsabilità

15.1 Il CDCNPA non è in ogni caso responsabile per eventuali pregiudizi, verificatisi nell'ambito dei rapporti diretti instaurati fra i Sistemi di Raccolta e il singolo operatore firmatario del presente Accordo, non attinenti agli obblighi e attività imputati al CDCNPA dal presente Accordo.

Art. 16 (Foro Competente)

16.1 Per ogni controversia inerente all'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di ogni Foro alternativo.

Art. 17 (Modifiche)

17.1 Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

17.2 L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente Accordo di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Data ____/____/____

Centro Nazionale di Coordinamento Pile e Accumulatori _____

Società _____ **(operatore firmatario)**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342, le parti dichiarano di accettare espressamente le seguenti clausole: Art. 4 (Funzioni del CDCNPA); Art. 11 (Violazione del presente Accordo); Art. 12 (Inadempienze e sanzioni) Art. 13 (Mancato rispetto dei livelli di servizio); Art. 14 (Durata della convenzione e facoltà di recesso); Art. 15 - Clausola di esonero responsabilità; Art. 16 (Foro Competente).

Data ____/____/____

Centro Nazionale di Coordinamento Pile e Accumulatori _____

Società _____ **(operatore firmatario)**